



Città della Spezia

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Corpo Polizia Municipale

PROT. 51762

LA SPEZIA 27 MAG. 2016

OGGETTO:ordinanza del Sindaco della Spezia n.41 del 24 maggio 2016

Alla ConfCommercio
Alla Confesercenti
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.

Per debita informativa e divulgazione agli associati si trasmette in allegato l'ordinanza di cui all'oggetto che ricalca precedente ordinanza n.76 del 24 luglio 2015 già portata a conoscenza di codeste Associazioni per analoghe finalità.

La presente ordinanza diverrà vigente il 1 giugno e sarà tale sino al 22 ottobre c.a. L'area di vigenza del provvedimento è la zona perimetrata dalle vie XX Settembre - pta Morin, viale Italia , Amendola, Ferrari, via Fiume Oldoini Casoni, dei Vicci e Ponte Scorza.

Oggetto del provvedimento sindacale, anche nel corrente anno, è il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore) in determinati orari e il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle 21 alle 6,00 del giorno successivo. Destinatari del provvedimento sono quindi i titolari o comunque gestori delle varie tipologie di servizi commerciali interessate all'ordinanza. Trattandosi di ordinanza contengibile e urgente ex art.54 c.4 TUEL la sanzione, in caso di inottemperanza ai divieti stabiliti, è contemplata nell'art.650 del Codice Penale.

Si precisa in conclusione che l'ordinanza del Sindaco inviata in copia è stata preventivamente condivisa nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura il 23 maggio scorso.

Si confida nella consueta collaborazione da parte di codeste Associazioni e si porgono cordiali saluti



IL COMANDANTE
(PAGLIAI Dr. Alberto)



Città della Spezia

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

COMUNE DELLA SPEZIA	
Segreteria Generale	Segretario Gen
Prot. N.	111
Data	24 MAG. 2016

Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. del

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica diretta al contrasto dell'abuso di alcool e della dispersione di contenitori in vetro nella zona del centro storico e del cosiddetto quartiere Umbertino della Spezia.

Premesso che

Le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto con l'approvazione della legge 125/01 (legge quadro in materia di alcool e problemi alcol correlati), nonché della L. 189/12 (decreto Balduzzi), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che le ordinanze previste ex art 54 D.lgs 267/2000 e smi hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in presenza di concrete situazioni locali, come affermato dalla Suprema CC,

- nell'area del centro storico e del quartiere Umbertino delimitata dalle vie XX settembre, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Aldo Ferrari via Fiume, via Oldoini, via Casoni, via dei Vicci, Ponte Scorza, interessate dalla presenza di numerosi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi alimentari nonché, attività artigianali di produzione di generi alimentari, sempre più numerose sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte;
- tale fenomeno, peraltro con trend in crescita, avuto riguardo al numero delle attività ed alla loro concentrazione territoriale ha tuttavia fatto riscontrare forti elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, evidenziati anche da esposti di cittadini ed accertati dalla Polizia Municipale e dalle altre FFOO con ripetute violazioni delle norme che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della strada, nonché situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano;
- assume particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti ed al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio,
- in ragione di ciò già nell'anno trascorso con ordinanza n.76 del 24 luglio 2015 avente scadenza il 3 ottobre 2015 sono state introdotte limitazioni, anche sul piano temporale, alla vendita per asporto di bevande alcoliche.

Rilevato che:

- ACAM Ambiente, azienda deputata alla raccolta dei rifiuti, ha evidenziato nuovamente il ricorrere nel centro storico e nel quartiere Umbertino dell'abbandono di contenitori vitrei per bevande sul suolo pubblico con grave pregiudizio alla pulizia ed al decoro urbano;
- tale fenomeno risulta inoltre particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti, ovvero quale oggetto di lancio verso i passanti;
- È abituale che il fenomeno si intensifichi in nel periodo estivo in considerazione della crescente tendenza delle persone ad aggregarsi in strade e piazze nelle ore serali e notturne.

Considerato che:

- L'abbandono di contenitori di bevande in vetro si verifica soprattutto in orario notturno ed è collegato all'attività di somministrazione/vendita dei pubblici esercizi e circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di alimentari di produzione propria;
- L'aggregazione tra le persone riveste valore fortemente positivo e, sulla base di riscontri acquisiti sul campo dalla Polizia Municipale a seguito di servizi svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi di aggregazione con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze ma per gli altri frequentatori della zona, poiché solitamente accompagnato da episodi di inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per le stesse forze dell'ordine deputate ai controlli;
- Gli interventi degli organi deputati al controllo, vengono spesso limitati stante la mancanza di idonei strumenti giuridici previsti dall'ordinamento vigente;
- L'adozione di provvedimento di analogo tenore (ordinanza del Sindaco della Spezia n.76 del 24 luglio 2015) con vigenza dal 3 agosto 2015 al 3 ottobre 2015, pur di natura sperimentale, ha agevolato il controllo degli organi di polizia sulla movida, ha limitato la diffusione di bevande alcoliche nell'orario notturno e in particolare l'uso di contenitori in vetro di tali bevande con beneficio anche per la nettezza del suolo come attestato da Acam Ambiente.

Dato atto che:

- Anche sulla base dei riscontri emersi nei servizi svolti dalla P.M. la concentrazione di esercizi pubblici che favorisce rilevanti aggregazioni di persone in un'area circoscritta ed urbanisticamente delimitata rende difficoltosa l'individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili od illeciti messi in atto dalle stesse, ripetutamente oggetto di segnalazione dei residenti;
- La Prefettura della Spezia, anche recependo indicazioni emerse in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a tutela dell'ordine pubblico e della civile convivenza, ha evidenziato ai Sindaci l'opportunità di adottare provvedimenti limitativi di diverse modalità di vendita in recipienti di vetro alcolici e altre bevande.

Ritenuto necessario anche alla luce del buon esito della pregressa ordinanza n.76/2015 per le motivazioni illustrate, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di vendita ai minori di anni diciotto previsti dalla legge 189/2012 e le limitazioni orarie alla vendita previste dalla stessa legge per pubblici esercizi ed esercizi commerciali in genere:

- Introdurre nelle ore serali e notturne del periodo 01.06.2016 – 22.10.2016 divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e quantità, nelle aree del centro

storico in premessa citate ove sono più presenti i fenomeni anzidetti, fatti salvi i divieti già previsti dalla legge,

- Eliminare le problematiche relative all'abbandono di contenitori di bevande in vetro nelle ore serali e notturne, vietando la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Dato atto che a discrezione dell'Amministrazione Comunale potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche in occasione di particolari eventi anche su richiesta degli interessati.

Ritenuto per le ragioni già esposte in premessa che sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini anche in relazione al prevedibile intensificarsi della problematica nell'attuale periodo estivo, nelle more dell'adozione di conformi disposizioni regolamentari comunali che stabilmente disciplinino l'oggetto del presente atto;

Visti:

- L'art. 54 comma 4 D.lgs 267/2000 e smi;
- R.D. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;
- La legge regionale 02 gennaio 2007 n. 1 e smi;
- La legge 30 marzo 2001, n. 125;
- La legge 160/07
- La legge 8 novembre 2012, n. 189;

Dato atto che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al sig. Prefetto ex art. 54 D.Lgs. 267/2000;
- la situazione di urgenza ed il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/90;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal giorno 01 giugno 2016 e fino al 22 ottobre 2016, salvo sua espressa revoca o modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto o di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione, alle tipologie di operatori economici di seguito indicate operanti all'interno della zona perimetrata dalle vie XX Settembre, passeggiata Morin, viale Amendola, viale Aldo Ferrari, via Fiume, via Oldoini, via Casoni, via dei Vicci, Ponte Scorza:

- 1) ai titolari o gestori delle attività commerciali su aree private e di attività commerciali su aree pubbliche, del settore merceologico alimentare, ivi compresi gli itineranti, è fatto divieto di vendere per asporto o comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle vigenti leggi (dalle ore 24:00 alle ore 6:00) nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro dalle ore 21:00 alle ore 6:00;
- 2) Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, è fatto divieto di cedere o vendere bevande alcoliche in qualsiasi contenitore dalle ore 21:00 alle ore 3:00 per asporto, fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle vigenti leggi, nonché bevande di qualsiasi specie in contenitore di vetro dalle ore 21:00 alle ore 6,00.

- E' consentita la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche per il consumo sul posto, a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati, fermo restando il divieto previsto ex lege dalle ore 3,00 alle ore 6,00;
- 3) ai titolari di attività artigianali legittimati alla vendita di bevande alcoliche, è fatto divieto di vendere le stesse per asporto, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, fatta salva la possibilità all'interno delle strutture autorizzate di consumo sul posto in concomitanza con il consumo del pasto, fatti salvi gli ulteriori divieti previsti dalle vigenti leggi (dalle ore 24:00 alle ore 6:00). Altresi, è fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro dalle ore 21:00 alle ore 6:00;
 - 4) Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande alcoliche dalle ore 21:00 alle ore 3:00 (fatti salvi gli ulteriori limiti di legge) nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro dalle ore 21:00 alle ore 6:00. Agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non, anche in contenitori di vetro, esclusivamente all'interno dei propri locali o negli spazi esterni di pertinenza, siano essi di proprietà o in concessione, conformemente alle prescrizioni del titolo autorizzatorio e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai precedenti punti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta la violazione all'art. 650 C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Spezia ovvero alternativamente al TAR Liguria rispettivamente entro 30 o 60 gg dalla sua pubblicazione . Il presente provvedimento viene inviato, per obbligo di legge, al sig. Prefetto della Spezia nonché alla Polizia Municipale ed agli organi di Polizia Statali per il controllo, anche in forma coordinata, circa la sua osservanza

La pubblicizzazione e diffusione della presente ordinanza avverrà, mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Altresi a cura del CDR commercio del Comune sarà prevista affissione di estratto del presente atto in sedi e uffici del Comune, diffusione tramite mezzi di stampa, TV locali e altri media, incontri con associazioni di categorie e operatori del settore, nonché con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia avvalendosi dell'Ufficio Comunicazione.

Massimo FEDERICI

La Spezia, li....2.4.MAG. 2016